

VADEMECUM ECM

3/2026 - Aggiornato al 27.04.2026

INDICE

- Pag. 3 - INFORMAZIONI GENERALI
- Pag. 3 - INIZIO DELL'OBBLIGO DI ACQUISIZIONE CREDITI ECM
- Pag. 3 - TIPOLOGIA DI FORMAZIONE
- Pag. 4 - A CHI SPETTA IL COMPUTO DEI CREDITI
- Pag. 4 - COME VERIFICARE I CREDITI ECM
- Pag. 4 - CREDITI ECM E COPERTURA ASSICURATIVA
- Pag. 5 - ESONERI ED ESENZIONI DEL PROFESSIONISTA
- Pag. 6 - IL PENSIONATO E L'OBBLIGO ECM
- Pag. 7 - OBBLIGO FORMATIVO IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE
- Pag. 9 - OBBLIGO FORMATIVO PER IL MEDICO COMPETENTE
- Pag. 10 - CREDITI COMPENSATIVI
- Pag. 11 - PREMIO PER I "VIRTUOSI"
INDIRIZZI UTILI

LE NOVITÀ PIÙ RILEVANTI E LE ULTIME DELIBERE

- Pag. 12 - IN SCADENZA - TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI ECM RELATIVE AI TRIENNI 2014/2016, 2017/2019 E 2020/2022
IN SCADENZA - SPOSTAMENTO DEI CREDITI DAL TRIENNIO 2023/2025 AL TRIENNIO 2020-2022
- Pag. 13 - NOVITA' - PROROGA TERMINE ASSOLVIMENTO TRIENNIO 2023/2025
- Pag. 14 - DELIBERA N. 3/2025 IN MATERIA DI DOSSIER FORMATIVO TRIENNIO 2026/2028
- Pag. 15 - NOVITA' - COMUNICAZIONE FNOMCEO N. 42 DEL 26.03.2026 SU ATTIVAZIONE DEL DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO NEL TRIENNIO 2026/2028
CORRELAZIONE TRA DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO E RILASCIO DEL CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO ALL'INPS, AI SENSI DEL D.LGS. 62/2024, PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITA'
- Pag. 16 - DELIBERA N. 5/2025 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PROFESSIONISTI SANITARI CANCELLATI E REISCRITTI ALL'ORDINE PROFESSIONALE
- Pag. 17 - DELIBERA 1/2026 - OBBLIGO FORMATIVO PER IL TRIENNIO 2026/2028
- Pag. 18 - DELIBERA 2/2026 - TEMATICHE DI INTERESSE NAZIONALE PER IL TRIENNIO 2026/2028
- Pag. 19 - DELIBERA 3/2026 PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI RICHIESTI PER IL RUOLO DI REFERENTE DI AGGREGAZIONE FUNZIONALE TERRITORIALE - AFT (ART.8, C.2, ACN DEL 04/04/2024)
DELIBERA 4/2026 PER L'INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DEL 08/06/2022 RELATIVA ALLA MODIFICA DEL PUNTO 11 "DOCENTI, TUTORING E ALTRI RUOLI" DEL DOCUMENTO "CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CREDITI ALLE ATTIVITÀ ECM"
- Pag. 20 - DELIBERA 5/2026 AVENTE AD OGGETTO LA "MODIFICA DEL PAR. 4.4 DEL MANUALE NAZIONALE DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DI EVENTI ECM" SUL RESPONSABILE SCIENTIFICO DEGLI EVENTI
DELIBERA 6/2026 SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEI PROFESSIONISTI SANITARI CHE OPERANO IN REGIONI O PROVINCE AUTONOME IL CUI STATUTO PREVEDE BILINGUISMO
DELIBERA N. 7/2026 IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DEI CREDITI DEI PROFESSIONISTI IN QUIESCENZA
- Pag. 21 - DELIBERA 8/2026 IN MATERIA DI ESONERO PER I CORSI DI FORMAZIONE DEGLI AUDITOR/VALUTATORI NAZIONALI DEGLI ORGANISMI TECNICAMENTE ACCREDITANTI (OTA)
- Pag. 22 - DELIBERA 9/2026 SULLA FATTISPECIE DI ESONERO PER IL CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO ALLA PIATTAFORMA MIA
- Pag. 23 - DELIBERA 10/2026 IN MATERIA DI NUOVI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CREDITI ALLE ATTIVITÀ ECM E LE NUOVE TIPOLOGIE DI FORMAZIONE

INFORMAZIONI GENERALI

Per verificare la propria posizione ECM in TUTTI i trienni è necessario registrarsi e accedere al sito del Co.Ge.A.P.S. <https://application.cogeaps.it/login>

Dopo aver cliccato su “Entra con SPID”, le opzioni di accesso saranno SPID e CIE.

ATTENZIONE - Se in fase di accesso compare l'intestazione del sito della Regione Veneto non si tratta di un errore! La Regione del Veneto funge da ente aggregatore per l'accesso con Spid al Co.Ge.A.P.S., pertanto si può procedere tranquillamente con l'accesso senza tener conto della pagina di sfondo.

INIZIO DELL'OBBLIGO DI ACQUISIZIONE CREDITI ECM

L'obbligo di acquisire i crediti formativi ECM riguarda tutti gli iscritti ad un Ordine professionale.

L'obbligo decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine (Esempio: iscrizione all'Ordine Maggio 2024 - Obbligo dal 01.01.2025).

ATTENZIONE! I crediti conseguiti in data precedente all'inizio dell'obbligo non saranno conteggiati ai fini del soddisfacimento del fabbisogno formativo.

TIPOLOGIA DI FORMAZIONE

- Il professionista sanitario deve assolvere **almeno il 40%** del proprio fabbisogno formativo triennale in qualità di discente (partecipante) di eventi erogati in modalità RES, FAD, FSC oppure Blended. Ciò non preclude il fatto che possa decidere di formarsi completamente nelle modalità sopraindicate.
- Il professionista sanitario può assolvere **al massimo il 60%** del proprio fabbisogno formativo triennale in qualità di discente di eventi NON erogati da provider come ad esempio:
 - attività di ricerca scientifica (studi e ricerca, corsi obbligatori per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, pubblicazioni scientifiche): limite **massimo 20%** dell'obbligo formativo
 - attività di formazione individuale all'estero
 - tutoraggio individuale
 - attività di autoformazione: limite **massimo 20%** dell'obbligo formativo
 - docenza (docenti, relatori e tutor)
 - attività di moderazione e di responsabile scientifico in eventi ECM

La CNFC, con Delibera 3/2024, dispone che i crediti in materia di Radioprotezione possono essere conseguiti nel limite massimo del 50% anche mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti conseguiti con autoformazione non può superare il 20% dei crediti totali del triennio.

A CHI SPETTA IL COMPUTO DEI CREDITI

Al professionista spetta il compito di inserire nella piattaforma Co.Ge.A.P.S. tutti i crediti acquisiti che rientrano nella tipologia “crediti individuali” (autoformazione, pubblicazioni, tutoraggio, sperimentazioni, crediti esteri) e le casistiche legate agli esoneri ed esenzioni.

Invece i crediti acquisiti tramite formazione residenziale o FAD vengono trasmessi direttamente dai Provider (soggetti accreditati all'erogazione degli eventi ECM) entro specifiche tempistiche.

Premesso che il Co.Ge.A.P.S. non viene aggiornato in tempo reale, il Provider è tenuto a rendicontare i crediti ECM entro scadenze differenti a seconda se si tratti di formazione residenziale o a distanza:

- 90 giorni dalla conclusione dell'evento, nel caso di formazione residenziale;
- 90 giorni dalla scadenza del corso online (solitamente si conclude il 31/12), nel caso di formazione FAD.

In questo lasso di tempo, i crediti ECM effettivamente acquisiti potrebbero non essere visibili sul portale Co.Ge.A.P.S., ma saranno comunque utili al conteggio per l'assolvimento dell'obbligo formativo.

COME VERIFICARE I CREDITI ECM

Co.Ge.A.P.S. è l'unica piattaforma di riferimento per la gestione dei crediti ECM dei professionisti sanitari.

Il Professionista, accedendo all'area riservata del Co.Ge.A.P.S. (esclusivamente tramite SPID o CIE al sito <https://application.cogeaps.it/login/>) può visualizzare:

- l'obbligo formativo standard e l'obbligo formativo individuale;
- i crediti ECM acquisiti;
- eventuali riduzioni;
- il fabbisogno in materia di Radioprotezione;
- le sezioni dove inserire eventuali esoneri, esenzioni e la formazione individuale.



CREDITI ECM E COPERTURA ASSICURATIVA

DAL 1° GENNAIO 2026 E' DIVENTATA OPERATIVA LA NORMATIVA CHE LEGA L'EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA AL COMPLETAMENTO DI ALMENO IL 70% DEI CREDITI DELL'ULTIMO TRIENNIO UTILE.

Sebbene l'obbligo di stipulare un'assicurazione RC professionale sia in vigore dall'agosto 2024, è con il D.M. 232/2023, in vigore dal 16.03.2024, che vengono stabiliti i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture ed i professionisti sanitari.

ESONERI ED ESENZIONI DEL PROFESSIONISTA

L'esonero e l'esenzione sono diritti esercitabili esclusivamente su richiesta del professionista e costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo individuale triennale: non sono quindi riconosciuti dal sistema automaticamente ma la richiesta va effettuata personalmente.

Accedendo alla propria area riservata sulla piattaforma Co.Ge.A.P.S. tramite SPID o CIE, nella sezione "Esonero/Esenzione", si può selezionare la tipologia di corso che dà diritto all'esonero o il motivo di esenzione, inserire il periodo di riferimento e inviare la richiesta confermando l'operazione. Il sistema si aggiornerà in automatico.

1) Inserire l'esonero

La richiesta può essere inserita solo **successivamente al termine del singolo anno o dell'intero periodo dell'esonero che si sta richiedendo.**

La durata dell'esonero deve coincidere con la durata legale del corso accademico. Un anno di frequenza equivale alla riduzione di 1/3 del proprio obbligo formativo triennale.

In caso di corso a cavallo di più anni, indicare nella richiesta l'anno con il maggior numero di mesi di frequenza (**Esempio** - Per un corso quinquennale iniziato a novembre 2021 e concluso a luglio 2026, si possono richiedere esoneri per gli anni 2022-2026, inserendo le domande a consuntivo di ciascun anno).

I crediti ECM acquisiti durante il periodo di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo.

Tipologie di esonero:

- corsi di specializzazione
- Dottorati di ricerca
- Master universitari
- corso formazione specifica in medicina generale
- Laurea specialistica, laurea magistrale, diploma di specializzazione
- Laurea triennale
- corsi relativi all'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia, dell'omeopatia
- Militari in missione all'estero
- corsi di formazione manageriale

2) Inserire l'esenzione

L'esenzione prevede la sospensione totale dell'attività professionale ed è quindi incompatibile con la normale fruizione dell'offerta formativa.

Pertanto i crediti acquisiti nel periodo di esenzione NON saranno ritenuti validi ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo ECM.

Tipologie di esenzione:

- malattia
- congedo maternità e paternità
- congedo per malattia del figlio
- adozione e affidamento
- congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap
- aspettativa per cariche pubbliche elettive
- aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale
- **pensionamento** (* vedi [Delibera 7/2026 a pag. 20](#))
- congedo straordinario per assistenza familiari disabili

IL PENSIONATO E L'OBBLIGO ECM (Fonte: www.cogeaps.it)

Nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, al paragrafo 4.2, tra gli aventi diritto all'esenzione dell'obbligo formativo triennale, sono indicati i "*professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l'attività professionale*", cioè coloro che sono collocati in quiescenza ed esercitano saltuariamente l'attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito annuo non superiore a 5.000 euro.



Ai fini del riconoscimento dell'esenzione, gli aventi diritto devono richiederla personalmente nell'area riservata del Co.Ge.A.P.S., dichiarando di rientrare nei parametri sopra descritti.

In caso di ripresa dell'esercizio dell'attività professionale (decadendo quindi il presupposto della saltuarietà e del reddito così come sopra individuato) il professionista sanitario sarà nuovamente sottoposto all'obbligo formativo individuale triennale, ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, la Delibera CNFC (Commissione Naz.le per la Formazione Continua) del 14/12/2021, ha definito che "*Per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d'età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l'esenzione di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l'obbligo del singolo professionista di comunicare l'esercizio non saltuario dell'attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all'obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell'esenzione*".

ATTENZIONE!

È importante controllare spesso la propria situazione ECM nell'area riservata del Co.Ge.A.P.S. perché il sistema attribuisce in automatico l'esenzione al compimento dei 70 anni del professionista che - spesso - non se ne accorge!

Se questa esenzione non spetta (perché mancano i requisiti di attività saltuaria e reddito annuo inferiore a 5.000 euro) è l'interessato che deve personalmente revocarla nella propria area riservata del sito <https://application.cogeaps.it/login> (accessibile tramite SPID o CIE), nell'apposita sezione: il numero di crediti necessari a completare l'obbligo formativo verrà ricalcolato in automatico.

Per questa procedura raccomandiamo di consultare la "Guida Utente - Esenzione per il Pensionamento", scaricabile dal nostro sito nella sezione Formazione/Appfondimenti.

OBLIGO FORMATIVO IN MATERIA DI RADIOPROTEZIONE



Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, all'art. 162, comma 4, ha sancito l'obbligatorietà della formazione e aggiornamento ECM in materia di Radioprotezione per tutti i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione, in quanto potenziali prescrittivi.

I crediti relativi alla Radioprotezione devono rappresentare almeno il 10% dei crediti complessivi previsti per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta (omissis) e almeno il 15% dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare.

Le percentuali in questione si riferiscono all'obbligo formativo individuale quindi al netto dei bonus e degli esoneri/esenzioni.

Esempio


Nel triennio attuale, un medico di medicina generale ha un obbligo formativo individuale di 120 crediti ECM (dato che ottenuto una riduzione di 30 crediti per aver conseguito nel triennio precedente un numero di crediti ricompreso tra 120 e 150). Deve inoltre acquisire il 10% dei crediti complessivi in materia di radioprotezione del paziente: tale percentuale verrà applicata a 120, dunque i crediti sul tema della radioprotezione da conseguire saranno 12.

ATTENZIONE! Parte 1

IL Co.Ge.A.P.S. ASSEGNA DI DEFAULT A TUTTI LA PERCENTUALE DEL 10%: SPETTA QUINDI AGLI ODONTOIATRI AGGIORNARE IL PROPRIO PROFILO AFFINCHÉ VENGA APPLICATA LA CORRETTA PERCENTUALE DEL 15%!!!

VEDIAMO COME FARE

- Accedere con Spid o Cie al portale Co.Ge.A.P.S.: <https://application.cogeaps.it/login/>
- Sul menù in alto selezionare "Radioprotezione"



- Cliccare su "Imposta altro obbligo Radioprotezione"
- Selezionare l'opzione "svolgere attività complementare" ed inserire la data di decorrenza dell'obbligo a partire dal **1° gennaio 2020!**

- Cliccare su INVIA RICHIESTA e confermare la scelta.

Il sistema a questo punto riepiloga l'obbligo in materia di Radioprotezione corretto.

OBBLIGO FORMATIVO INDIVIDUALE TRIENNIO	50
Crediti in materia di Radioprotezione del paziente	2.0
di cui in autoformazione	0.0
Obbligo formativo da assolvere in materia di Radioprotezione	7.5
Assolvimento dell'obbligo	NO

ATTENZIONE! Parte 2

Alcuni corsi svolti in materia di radioprotezione, soprattutto nel triennio 2020/2022 (in quanto l'obbligo è diventato effettivo nel novembre 2021), non sono stati caricati correttamente e quindi, per molti iscritti, il fabbisogno in tale materia risulta "non raggiunto".

Invitiamo quindi a controllare gli attestati dei trienni 2020/2022 e 2023/2025 e verificare se i crediti conseguiti in tale materia sono elencati anche nell'apposita sezione "Radioprotezione".

In caso contrario potrete attribuire personalmente la dicitura:

- entrare nella vostra area riservata <https://application.cogeaps.it/login>
- cliccare sulla sezione "Radioprotezione" per aprire l'elenco dei corsi,
- individuare quello "incriminato" e cliccare sulla matitina gialla
- alla richiesta di attribuire radioprotezione, cliccare su "conferma".

A questo punto verrà ricalcolato il numero di crediti conseguiti in materia di Radioprotezione.

Per quanto riguarda il triennio 2023/2025, invece, al momento potrà operare modifiche solo l'Ordine: è necessario quindi, dopo aver controllato, inviare opportuna richiesta scritta, corredata da copia degli attestati che indichino a quali corsi occorre inserire la dicitura mancante

OBBLIGO FORMATIVO PER IL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente deve:

- assolvere il proprio obbligo formativo individuale in ogni triennio;
- acquisire almeno il 70% dei crediti nella disciplina "Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

Come stabilito dall'art. 2 del D.M. 04/03/2009, al termine del programma formativo triennale i Medici Competenti devono provvedere a trasmettere al Ministero della Salute la certificazione, o l'autocertificazione, attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: medicocompetenti@postacert.sanita.it

Il Ministero della Salute, utilizzando i dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di Educazione Continua in Medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito formativo ECM che il Medico competente deve assicurare ai fini della sua permanenza nell'apposito elenco.

Al Ministero della Salute Direzione generale della prevenzione UFFICIO 4 PEC: medicocompetenti@postacert.sanita.it	
e, p.c.,	
all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di _____	
Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 38, comma 3, D. Lgs. 81/08 s.m.i. e dell'art. 2, comma 2, del D.M. 4 marzo 2009 recante "Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro".	
Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____, CF _____, residente in _____ indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)* _____ laureato/a in Medicina e Chirurgia, specialista/docente in _____ iscritto all'albo professionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di _____, iscritto presso l'elenco nazionale dei Medici Competenti istituito presso il Ministero della Salute, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi	
DICHIARA	
di aver ottemperato all'obbligo formativo individuale previsto dal programma di Educazione Continua in Medicina per il triennio _____ e, altresì, di avere assolto l'obbligo previsto dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 81/08 s.m.i., avendo conseguito detti crediti nella misura non inferiore al 70% del totale nella Disciplina: "Medicina del Lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".	
Si allega copia del documento di riconoscimento.	
Distinti saluti.	
Luogo e data	Firma
* N.B. La dichiarazione deve essere inoltrata dall'account PEC del professionista	

Facsimile certificazione

Esempio

Nel triennio di riferimento, il medico competente ha un obbligo formativo individuale di 85 crediti ECM (dato che ha ottenuto diverse riduzioni per aver terminato con successo il triennio precedente). Deve conseguire il 70% dei crediti nella disciplina "Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro": tale percentuale verrà calcolata su 85, dunque i crediti da conseguire sul tema saranno 59,5.

CREDITI COMPENSATIVI

La Delibera 1/2025 del 3 luglio 2025, all'art. 2, indica che i "crediti compensativi" sono crediti utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo, eccedenti l'obbligo formativo individuale, finalizzati alla compensazione del debito formativo relativo al singolo triennio.

I professionisti avranno 2 possibilità per rimediare ed eliminare i debiti passati.

- 1) Conseguire crediti nel triennio 2023/2025 e nel triennio 2026/2028 oltre il proprio obbligo formativo fino al 31/12/2028: il surplus sarà utilizzato per andare a "compensare" le carenze nei trienni 2014/2016 e/o 2017/2019 e/o 2020/2022.

Esempio

- Situazione 2014-2016: **-20 crediti**
- Situazione 2017-2019: **-30 crediti**
- Situazione 2020-2022: **-10 crediti**
- Situazione 2023-2025: **+50 crediti**
- **Saldo totale: -10 crediti → Il professionista deve recuperare 10 crediti compensativi per essere certificabile in tutti i trienni.**

- 2) Chi ha già crediti maturati in eccedenza rispetto all'obbligo formativo nei trienni passati (e fino al 31.12.2028) li vedrà ridistribuiti per compensare in tutto o in parte il debito nei trienni dove si risconterà la necessità.

Esempio

- Situazione 2014-2016: **+20 crediti**
- Situazione 2017-2019: **-40 crediti**
- Situazione 2020-2022: **-15 crediti**
- Situazione 2023-2025: **+50 crediti**
- **Saldo totale: +15 crediti → certificazione ottenuta per tutti i trienni pregressi**

In poche parole, è consigliabile maturare entro il 31/12/2028 più crediti possibili oltre il rispettivo fabbisogno effettivo: in questo modo chi ha debiti nei trienni 2014/2016 e/o 2017/2019 e/o 2020/2022 avrà più possibilità di sanare finalmente la propria situazione debitoria.

PREMIO PER I “VIRTUOSI”



La Delibera 1/2025 del 3 luglio 2025, all’art. 3, definisce anche un premio per tutti i professionisti che, alla suddetta data di pubblicazione, risultavano già certificabili nei trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022.

Proprio per questo il Co.Ge.A.P.S. ha assegnato, per il triennio 2023/2025 e per il triennio 2026/2028, il bonus “*Premialità delibera 01/2025*” ai professionisti virtuosi.

I bonus vengono assegnati in misura diversa in base al triennio di inizio dell’obbligo formativo

Triennio di inizio obbligo ECM	Crediti bonus per ciascun triennio (2023–2025 e 2026–2028)
A partire dal 2014	+20 crediti
A partire dal 2017	+15 crediti
A partire dal 2020	+10 crediti

Esempio

Il Dott. Mario Rossi si è iscritto all’Ordine il 20.05.2017 quindi il suo obbligo formativo è cominciato il 1° gennaio 2018 (ricompreso nel triennio 2017/2019).

Ha soddisfatto con successo il suo obbligo formativo individuale nel triennio 2017/2019 e nel triennio 2020/2022 entro il 3 luglio 2025.

Sia nel triennio 2023/2025 che nel triennio 2026/2028 gli è stato assegnato un bonus di 15 crediti.

INDIRIZZI UTILI

Email istituzionale del Consorzio: info@cogeaps.it

Email dedicata ai professionisti sanitari: ecm@cogeaps.it

Email riservata esclusivamente ai Medici competenti e alle problematiche attinenti a tale categoria: medicicompetenti@cogeaps.it

Contatto telefonico: 06/164162300 (Lunedì-Venerdì 9:00 - 13:00)

LE NOVITA' PIU' RILEVANTI E LE ULTIME DELIBERE

IN SCADENZA - TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI ECM RELATIVE AI TRIENNI 2014/2016, 2017/2019 E 2020/2022

A marzo 2026, sul portale <https://ecm.agenas.it/> è stato pubblicato il comunicato in oggetto riportante:

*“Per la definizione delle posizioni ECM nei trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022, è possibile, **fino al 31/12/2026**, inserire all'interno del portale Co.Ge.A.P.S. richieste di esonero, esenzione o crediti derivanti da formazione individuale, relativi ai trienni indicati.*

Decorso il termine del 31/12/2026, per i trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022 non saranno più disponibili nel portale Co.Ge.A.P.S., le funzioni informatiche per integrare la propria posizione con esoneri, esenzioni o crediti derivanti da formazione individuale.

Per i successivi trienni, sarà possibile procedere all'inserimento di fattispecie di esonero, esenzione o formazione individuale entro il termine del triennio successivo a quello in cui è stato maturato il diritto all'esonero/esenzione o realizzata la formazione individuale”.

Cosa significa per i professionisti?

- 1) **Entro il 31 dicembre 2026** entrare nella propria area riservata della piattaforma Co.Ge.A.P.S. ed inserire **nei trienni 2014/2016 e/o 2017/2019 e/o 2020/2022** - **SE MANCANTI** - **ESONERI, ESENZIONI, CREDITI DERIVANTI DA FORMAZIONE INDIVIDUALE**

DECORSO TALE TERMINE, NON SARÀ PIÙ POSSIBILE FARLO!

- 2) **Dal triennio 2023/2025** in avanti, invece, sarà possibile effettuare questo tipo di inserimenti entro la scadenza del triennio successivo, cioè **entro il 31.12.2028**, e così via.

IN SCADENZA - SPOSTAMENTO DEI CREDITI DAL TRIENNIO 2023/2025 AL TRIENNIO 2020/2022



Ricordiamo che l'acquisizione dei crediti formativi necessari a colmare il debito relativo al triennio 2020/2022 durante il triennio 2023/2025 è stata consentita fino al 31 dicembre 2025.

Pertanto lo spostamento di tali crediti dal triennio 2023/2025 al triennio 2020/2022 sarà consentita **fino al 30 giugno 2026**.

NOVITA' - PROROGA TERMINE ASSOLVIMENTO TRIENNIO 2023/2025 AL 31 DICEMBRE 2028

Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" - cosiddetto "Milleproroghe" - è stato convertito in legge con l'approvazione definitiva da parte del Senato il 25 febbraio scorso.

Un emendamento al D.L. ha introdotto all'articolo 5 il comma 9-bis, stabilendo che:

"Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2023/2025 è prorogato al 31 dicembre 2028. Il triennio formativo 2026/2028 e il relativo obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026."

Ciò significa che:

- Chi, alla data del 31 dicembre 2025, non aveva assolto del tutto o in parte il proprio obbligo formativo nel triennio 2023/2025, avrà la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro il 31 dicembre 2028;
- i suddetti crediti potranno essere spostati dal triennio 2026/2028 al triennio 2023/2025 fino al 30 giugno 2029;
- il triennio attuale 2026/2028 è iniziato regolarmente dal 1° gennaio 2026 e terminerà anch'esso il 31 dicembre 2028.

I PROFESSIONISTI POTRANNO QUINDI, DAL 1° GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2028, CONSEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE I CREDITI MANCANTI DEL TRIENNIO 2023/2025 E I CREDITI DOVUTI PER IL TRIENNIO 2026/2028.

The infographic features a blue background with a white polka-dot pattern in the top right corner. At the top left, there is a small photo of a group of people and the text 'E.C.M.'. The main text is centered in a white box with a blue border. At the bottom left, there are three orange upward-pointing chevrons. At the bottom right, there is a logo for 'agenas. AGENZIA REGIONALE PER LE FORMAZIONI REGIONALI'.

RECUPERO TRIENNIO 2023-2025

Il termine per recuperare i crediti ECM è esteso fino al 31 dicembre 2028.

È possibile spostare i crediti acquisiti fino al 30 giugno 2029.

DELIBERA N. 3/2025 IN MATERIA DI DOSSIER FORMATIVO TRIENNIO 2026/2028

La Commissione Naz.le per la Formazione Continua (CNFC) ha disposto che, per il triennio 2026/2028 che è iniziato il 1° gennaio 2026, saranno applicati di nuovo dei bonus, ma in misura diversa rispetto alla tipologia di Dossier, incentivando la costruzione di quello individuale.

La costruzione dei DF individuali e di gruppo è consentita unicamente nel primo e nel secondo anno del triennio (2026 e 2027) e ricomprenderanno al proprio interno tutte le partecipazioni svolte nel triennio 2026/2028 (realizzazione).

DOSSIER FORMATIVO INDIVIDUALE

Infographic for Individual Formative Dossier. It features a blue background with white polka dots and a yellow ribbon with the word 'NEW'. At the top left, there is a small photo of a group of people and the text 'E.C.M.'. The main text reads: '40 crediti per la costruzione (nel triennio formativo 2026-2028)' and '30 crediti nel triennio successivo per la realizzazione del Dossier Formativo individuale'. At the bottom, there are three yellow arrows pointing up, a red seal with an exclamation mark, and the 'agenas' logo.

DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO

Infographic for Group Formative Dossier. It features a blue background with white polka dots and a yellow ribbon with the word 'NEW'. At the top left, there is a small photo of a group of people and the text 'E.C.M.'. The main text reads: '30 crediti per la costruzione (nel triennio formativo 2026-2028)' and '20 crediti nel triennio successivo per la realizzazione del Dossier Formativo di gruppo'. At the bottom, there are three yellow arrows pointing up, a red seal with an exclamation mark, and the 'agenas' logo.

REQUISITI DEL DOSSIER

Affinché il Dossier si consideri realizzato (e dia diritto al bonus futuro), devono essere rispettati due principi chiave:

- a) **Congruità** rispetto alla professione esercitata.
- b) **Coerenza**, cioè una corrispondenza pari ad almeno il 70% tra gli obiettivi formativi programmati in fase di costruzione e quelli effettivamente realizzati tramite i corsi frequentati.

NOVITA' - COMUNICAZIONE FNOMCEO N. 42 DEL 26.03.2026 SU ATTIVAZIONE DEL DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO NEL TRIENNIO 2026/2028

Alla luce dei soddisfacenti risultati ottenuti nei precedenti trienni, la FNOMCeO ripropone l'attivazione del **Dossier Formativo di Gruppo**, che risulta automaticamente presente nell'area riservata di ogni professionista sul portale Co.Ge.A.P.S.

La Federazione ha individuato le aree, gli obiettivi e le relative percentuali:

- Area obiettivi tecnico professionali (30%) - Obiettivi: **18 - 20 - 27**
- Area obiettivi di processo (30%) - Obiettivi: **3 - 4 - 32**
- Area obiettivi di sistema (40%) - Obiettivi: **6 - 16 - 17 - 33**

La valutazione di coerenza tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato sarà effettuata per aree e non per obiettivi formativi, purché gli obiettivi rientrino nella medesima area.

Per approfondimenti sulle aree e gli obiettivi formativi vi invitiamo a consultare il "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario" al paragrafo 2.1 ([CLICCA QUI](#))

CORRELAZIONE TRA DOSSIER FORMATIVO DI GRUPPO E RILASCIO DEL CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO ALL'INPS, AI SENSI DEL D.LGS. 62/2024, PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITA'

Il medico certificatore per l'accertamento della condizione di disabilità, per poter emettere e firmare il nuovo certificato medico introduttivo, deve aver completato o perlomeno iniziato a completare il DF di Gruppo Fnomceo, come disposto dal D.Lgs. 62/2024, art. 8, comma 1 ("costituisce presupposto per l'avvio del procedimento valutativo di base la trasmissione telematica all'INPS di un certificato medico rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare. Il certificato medico può essere rilasciato e trasmesso anche dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali del SSN, dai medici in quiescenza iscritti all'albo, dai liberi professionisti e dai medici in servizio presso strutture private accreditate, come individuate dall'INPS ai sensi del comma 2") e comma 2 ("L'INPS, secondo le modalità indicate dal Ministero della salute, acquisisce la documentazione relativa alla formazione effettuata, nell'ambito del programma «Educazione continua in medicina», in materia di classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali, ai fini dell'individuazione dei medici di cui al secondo periodo del comma 1. L'INPS provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica").

DELIBERA N. 5/2025 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PROFESSIONISTI SANITARI CANCELLATI E REISCRITTI ALL'ORDINE PROFESSIONALE

La Commissione Naz.le per la Formazione Continua (CNFC) ha esaminato e approvato la seguente disciplina nelle ipotesi di professionisti sanitari che si cancellano e si reinscrivono all'Ordine professionale. Vediamole nel dettaglio.

1. In caso di cancellazione dall'albo di appartenenza, l'obbligo formativo non permane per l'anno in corso qualora la cancellazione intervenga entro il 30 giugno dell'anno di riferimento (a). L'obbligo formativo per l'anno in corso sussiste se la cancellazione avviene dopo il 30 giugno del medesimo anno (b). La decorrenza della cancellazione è da intendersi dalla delibera che ratifica la cancellazione da parte dell'Ordine professionale.

Esempio

(a) Triennio 2026/2028 - Cancellazione il 01/05/2027: esenzione per l'intero anno 2027.

(b) Triennio 2026/2028 - Cancellazione il 01/08/2027: obbligo formativo per l'intero anno 2027.

2. In caso di iscrizione all'albo professionale, l'obbligo formativo sussiste per l'anno in corso qualora la iscrizione intervenga entro il 30 giugno dell'anno di riferimento (a). Al contrario, ove la iscrizione avvenga dopo il 30 giugno, l'obbligo non sussiste per l'anno in corso (b). La decorrenza della iscrizione è da intendersi dalla delibera che ratifica la iscrizione da parte dell'Ordine professionale.

Esempio

a) Triennio 2026/2028 - Iscrizione il 01/05/2027: obbligo formativo dal 01/01/2027.

b) Triennio 2026/2028 - Iscrizione il 01/08/2027: obbligo formativo dal 01/01/2028.

3. Nel caso in cui il professionista si cancelli e si iscriva nel medesimo anno, l'obbligo per quell'anno persiste.

Esempio

Triennio 2026/2028 - Cancellazione il 01/05/2027 – Iscrizione il 01/09/2027: obbligo formativo per l'intero anno 2027.

4. Eventuali crediti formativi maturati e debiti formativi residui non vengono azzerati in caso di cancellazione e/o iscrizione.

DELIBERA 1/2026 - OBBLIGO FORMATIVO PER IL TRIENNIO 2026/2028

La CNFC, con delibera 1/2026, ha stabilito che anche per il triennio 2026/2028, iniziato regolarmente il 1° gennaio scorso, è confermato l'obbligo formativo di base pari a 150 crediti, salvo eventuali esoneri, esenzioni o riduzioni.

Nel triennio 2026/2028 le riduzioni e i bonus previsti dalla CNFC sono così distribuiti:

- riduzione di 30 crediti ai professionisti che nel triennio 2023/2025 hanno maturato un numero di crediti compreso tra 121 e 150;
- riduzione di 15 crediti ai professionisti che nel triennio 2023/2025 hanno maturato un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
- riduzione di 40 crediti * per la costruzione del Dossier formativo individuale nel triennio corrente **oppure**
- riduzione di 30 crediti * per la costruzione del Dossier formativo di gruppo nel triennio corrente (** le due riduzioni non sono cumulabili*)
- bonus di 20 crediti ai professionisti che hanno soddisfatto il Dossier formativo individuale o di gruppo nel triennio 2023/2025;
- riduzione pari al numero di crediti effettivamente conseguiti (per un massimo di 10 crediti) per i professionisti che nel triennio 2023/2025 hanno conseguito crediti Ecm in materia di vaccini e strategie vaccinali;
- bonus di 20 crediti ai professionisti che, alla data del 3 luglio 2025, risultavano già certificabili nei trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022;
- bonus di 15 crediti ai professionisti, il cui obbligo formativo ha avuto inizio nel triennio 2017/2019, che, alla data del 3 luglio 2025, risultavano già certificabili nei trienni 2017/2019 e 2020/2022;

La delibera dichiara inoltre che, come sancito dal decreto "Milleproroghe", il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo del triennio **2023/2025** è stato prorogato al 31 dicembre 2028 e la possibilità di spostare crediti dal triennio 2026/2028 al triennio 2023/2025 sarà consentita fino al 30 giugno 2029.

Infine, è riconfermato quanto già espresso nelle delibere del 2022 e del 2024 ("Delibera in materia di vaccini e strategie vaccinali") e cioè: COLORO CHE NEL TRIENNIO 2026/2028 ACQUISIRANNO CREDITI IN MATERIA DI VACCINI E STRATEGIE VACCINALI (CHE SI RICORDA ESSERE L'OBIETTIVO FORMATIVO N. 20), RICEVERANNO UN BONUS PARI AL NUMERO DI CREDITI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI IN TALE MATERIA (FINO A UN MASSIMO DI 10) NEL TRIENNIO 2029/2031.



DELIBERA 2/2026 - TEMATICHE DI INTERESSE NAZIONALE PER IL TRIENNIO 2026/2028

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, con tale delibera, ha approvato le tematiche di interesse nazionale per il triennio Ecm 2026/2028, che sono da considerarsi valide e in vigore fino a nuova decisione.

Tali tematiche sono individuate come utili per la comunità e quindi necessarie per la formazione di medici e professionisti sanitari. Inoltre, **ad ogni ora di formazione inerente alla tematica** corrisponde un aumento **di 0,3 crediti**.

Resta fermo il fatto che tutti i crediti conseguiti con gli Obiettivi formativi citati sul “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” al paragrafo 2.1 ([CLICCA QUI](#)) sono validi al fine della certificabilità ECM.

Nella slide sottostante, le tematiche confermate a sinistra e quelle nuove a destra.



Tematiche di interesse nazionale 2026-2028	
Gestione delle situazioni che generano violenza nei confronti dell'operatore sanitario	Salute mentale
Fertilità	Gestione dei bisogni di salute delle persone con disabilità
Responsabilità professionale	Preparazione e risposta alle emergenze infettive
Medicina di genere	Vaccini e strategie vaccinali
Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale	Gestione delle patologie croniche
Sanità digitale	Donne e minori vittime di violenza
Formazione in infezioni ospedaliere	Gestione del paziente oncologico
Antimicrobico-resistenza	Malattie rare
Formazione sull'uso improprio del fentanyl e di altri oppioidi sintetici	Gestione del rischio clinico
Health Technology Assessment - HTA	Appropriatezza delle cure

DELIBERA 3/2026 PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI RICHIESTI PER IL RUOLO DI REFERENTE DI AGGREGAZIONE FUNZIONALE TERRITORIALE - AFT (ART.8, C.2, ACN DEL 04/04/2024)

L'art. 8, comma 2 dell'Accordo Collettivo Nazionale richiamato nel titolo prevede che *“il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria individua tra gli specialisti ambulatoriali, i veterinari di cui all'art. 6, comma 3 e i professionisti componenti la AFT un referente ed il suo sostituto (...) disponibili a svolgere tale funzione (...); devono, inoltre, poter documentare una formazione riconosciuta da istituzioni pubbliche e private in tema di problematiche connesse al governo clinico e all'integrazione professionale, incluse precedenti attività di responsabilità aziendale, compresa la responsabilità di branca, ed aver acquisito su tali temi almeno 1/3 dei crediti ECM previsti dalla normativa vigente per il triennio precedente”*.

Considerando le problematiche che potrebbero emergere in fase di verifica dei requisiti dei candidati, la CNFC ha individuato:

- gli obiettivi formativi riconducibili alla tematica **“governo clinico”**: **1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 14 - 34.**
- gli obiettivi formativi riconducibili alla tematica **“integrazione professionale”**: **7 - 8 - 12 - 13.**

Tali obiettivi possono essere consultati sul “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” al paragrafo 2.1 ([CLICCA QUI](#))

DELIBERA 4/2026 PER L'INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA DEL 08/06/2022 RELATIVA ALLA MODIFICA DEL PUNTO 11 "DOCENTI, TUTORING E ALTRI RUOLI" DEL DOCUMENTO "CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CREDITI ALLE ATTIVITÀ ECM"

Questa delibera (e successiva integrazione del 23.04.2026) integra quanto già previsto dalla delibera del 08/06/2022 pertanto, a decorrere dagli eventi con data di inizio dal 15 aprile 2026, trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- a) Responsabile scientifico (ruolo S): riconoscimento dei crediti anche nella formazione FSC, analogamente a quanto già previsto per la RES e la FAD.
- b) Moderatore: negli eventi RES e FAD sincroni è attribuito 1 credito per sessione di moderazione, intendendo per sessione una parte dell'evento riferita a un argomento unitario, di durata minima di un'ora non frazionabile, fino a un massimo di 3 crediti per evento.
- c) Docenti: riconoscimento di 1 credito ogni 20 minuti, non frazionabile.
- d) Cumulo dei crediti: non è ammessa la sommatoria per chi ricopre il ruolo di responsabile scientifico e altri ruoli nello stesso evento; in tali casi il professionista potrà optare per il ruolo a lui più favorevole;
- e) è invece ammessa la sommatoria per le funzioni di docente, relatore, tutor e moderatore nel caso di più ruoli ricoperti nella medesima edizione, (nel rapporto utilizzare il ruolo “docente”).

DELIBERA 5/2026 AVENTE AD OGGETTO LA “MODIFICA DEL PAR. 4.4 DEL MANUALE NAZIONALE DI ACCREDITAMENTO PER L’EROGAZIONE DI EVENTI ECM” SUL RESPONSABILE SCIENTIFICO DEGLI EVENTI

Con tale delibera si stabilisce che la progettazione del singolo evento formativo venga affidata dal Comitato scientifico del provider ad almeno un Responsabile scientifico esperto, in ragione di titoli di studio, nell’area sanitaria di riferimento dell’evento formativo.

Il responsabile scientifico dell’evento deve sottoscrivere una dichiarazione sulla trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali in ambito sanitario nei due anni precedenti l’evento formativo, nonché sull’indipendenza dei contenuti formativi da interessi commerciali.

Il Provider comunica ai discenti, prima dell’inizio dell’evento, la sussistenza di tali rapporti.

Il Responsabile scientifico può coincidere con il Coordinatore o un componente del Comitato scientifico. Il Responsabile scientifico può anche essere docente/relatore/tutor dell’evento, tuttavia, essendo colui che sovrintende alla predisposizione della verifica dell’apprendimento (ove prevista), non può ricoprire il ruolo di discente.

DELIBERA 6/2026 SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEI PROFESSIONISTI SANITARI CHE OPERANO IN REGIONI O PROVINCE AUTONOME IL CUI STATUTO PREVEDE BILINGUISMO

Tale delibera consente, con riferimento agli eventi formativi svolti all’estero, non organizzati da provider accreditati in Italia, che si tengano in lingua straniera e in Stati limitrofi a Regioni e Province autonome nelle quali lo Statuto prevede il bilinguismo, l’accreditamento di tali eventi come eventi regionali o provinciali da parte delle Regioni o Province autonome competenti.

DELIBERA N. 7/2026 IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DEI CREDITI DEI PROFESSIONISTI IN QUIESCENZA (*)

La Delibera n. 7/2026 della CNFC, pari oggetto, dispone che i sanitari collocati in quiescenza, pur beneficiando dell’esenzione dall’obbligo formativo, possono partecipare alle attività formative ECM.

Tali crediti saranno automaticamente utilizzati dal Co.Ge.A.P.S. per il recupero di eventuali debiti formativi pregressi.

Ciò significa che i crediti conseguiti nel periodo di esenzione da pensionamento saranno ECCEZIONALMENTE ritenuti validi ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM, escludendo i crediti conseguiti durante le altre tipologie di esenzione (come spiegato a pagina 5).

DELIBERA 8/2026 IN MATERIA DI ESONERO PER I CORSI DI FORMAZIONE DEGLI AUDITOR/VALUTATORI NAZIONALI DEGLI ORGANISMI TECNICAMENTE ACCREDITANTI (OTA)

La frequenza del corso di formazione, il relativo aggiornamento e la preparazione agli audit degli auditor/valutatori nazionali degli Organismi Tecnicamente Accreditati (OTA) verrà considerata come possibilità di esonero, pari ad 1 credito Ecm ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata.

Il nuovo esonero verrà inserito nella lista degli esoneri espressamente normati dal “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” ed ogni professionista potrà richiederlo autonomamente sul portale Co.Ge.A.P.S., senza necessità di presentare specifica istanza alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC).



NEW

NUOVA IPOTESI DI ESONERO ECM PREVISTA DAL MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO



NEW

La frequenza al corso di formazione, al relativo aggiornamento ed alla preparazione degli audit degli auditor/valutatori nazionali degli **Organismi Tecnicamente Accreditati (OTA)** prevede il diritto ad un **esonero** dalla formazione **ECM**



Tale esonero è determinato nella misura di **1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza** (dichiarata o autocertificata) nell'ambito del corso di formazione, al relativo aggiornamento ed alla preparazione degli audit degli auditor/valutatori nazionali degli **Organismi Tecnicamente Accreditati (OTA)**



DELIBERA 9/2026 SULLA FATTISPECIE DI ESONERO PER IL CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO ALLA PIATTAFORMA MIA

È introdotta una nuova opportunità per i professionisti sanitari: tra i medici del ruolo unico dell'assistenza primaria, chi ha completato con esito positivo il percorso formativo MIA Lab, riguardo la sperimentazione della piattaforma di Intelligenza Artificiale promossa da Agenas, può ottenere un esonero ECM pari ad 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza dichiarata o autocertificata.

Il nuovo esonero viene riconosciuto come NON espressamente normato dal "Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario" ed ogni professionista potrà richiederlo autonomamente sul portale Co.Ge.A.P.S., senza necessità di presentare specifica istanza alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC).

E.C.M.

NEW

**NUOVA IPOTESI DI
ESONERO ECM NON PREVISTA
DAL MANUALE SULLA
FORMAZIONE CONTINUA DEL
PROFESSIONISTA SANITARIO**

agenas.
PIATTAFORMA MIA
LAB

E.C.M.

NEW

**Ai professionisti sanitari che
abbiano concluso con esito
positivo la frequenza del
percorso formativo
MIA Lab (piattaforma MIA)
è attribuito un esonero dalla
formazione ECM**

agenas.
PIATTAFORMA MIA
LAB

E.C.M.

**Tale esonero è determinato
nella misura di 1 credito ECM
ogni 3 ore di frequenza
(dichiarata o autocertificata)
nell'ambito del programma di
formazione MIA Lab, collegato
alla piattaforma MIA**

agenas.
PIATTAFORMA MIA
LAB

DELIBERA 10/2026 IN MATERIA DI NUOVI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CREDITI ALLE ATTIVITÀ ECM E LE NUOVE TIPOLOGIE DI FORMAZIONE



NEW E.C.M.

OBIETTIVI PROGRAMMA NAZIONALE ECM 2026

- nuove tipologie formative (simulazione e ibrida)
- valorizzazione di nuove metodologie didattiche (role playing, gamification e flipped classroom)
- approfondita attività di verifica sui provider e sulla qualità dell'offerta formativa erogata

agenas.
AGENZIA NAZIONALE ACCREDITAMENTO
REGISTRATI



NEW E.C.M.

FORMAZIONE IBRIDA

Attività formativa **in presenza**, con possibilità di collegamento individuale **da remoto (FAD sincrona)** per una parte dei discenti/docenti.

Il numero di discenti e docenti previsti **in presenza** deve essere pari ad almeno il **10%** del numero di discenti e docenti complessivamente previsti.

N.B. Può essere erogata solo dai provider ECM che hanno ottenuto l'accreditamento per la **FAD sincrona**.

agenas.
AGENZIA NAZIONALE ACCREDITAMENTO
REGISTRATI



NEW E.C.M.

SIMULAZIONE

- consente di creare esperienze che mimano i **processi** e le **condizioni** del mondo reale per raggiungere uno più obiettivi formativi
- garantisce la riduzione del **rischio clinico**
- permette di verificare in tempo reale le **conseguenze** delle azioni compiute

agenas.
AGENZIA NAZIONALE ACCREDITAMENTO
REGISTRATI